



COMUNE DI CATENUOVA

(Libero Consorzio fra i Comuni di Enna)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del 29.04.2025

Oggetto. Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) 2025 – modifiche ed integrazioni.

Punto n. 2 odg

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno ventinove del mese di aprile, nell'Aula Consiliare "Piersanti Mattarella" (edificio Marconi) convocato per le ore 19.00 dal Presidente del Consiglio, in seduta ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Presiede il Sig. **CASTELLI Giuseppe**.

Partecipa il Segretario Comunale, **Dott. Filippo Ensabella**

Per l'Amministrazione Comunale sono presenti il Sindaco Antonio Impellizzieri e la Vice Sindaca Rosaria Ingrassia.

	Nominativo	Carica rivestita	Presente	Assente	Cifra individuale
1	CASTELLI Giuseppe	Presidente	x		1335
2	VINCI Carlotta	Consigliere		x	1383
3	BARBAGALLO Lucia Patrizia Carmela	Assessore e consigliere	x		1304
4	ZINNA Lorenzo Santo	Consigliere	x		1270
5	ZAMPINO Michele Alessandro	Consigliere		x	1261
6	GRAZIANO Giorgia	Vice Presidente	x		1258
7	LEOCATA Nicola	Assessore e consigliere	x		1227
8	SCHINOCCA Maria Concetta	Consigliere	x		1192
9	CALI' Maria Rita	Consigliere	x		1186
10	BUA Vincenzo Antonio	Consigliere	x		1164
11	CASTIGLIONE Rosario	Consigliere	x		1160
12	VALENTI Prospero detto "Rino"	Consigliere		x	1034

Presenti n. 9 , Assenti n. 3

Il presidente Giuseppe Castelli legge il punto n. 2 all'odg.

Chiede di intervenire il Consigliere Lorenzo Santo Zinna.

Consigliere Lorenzo Santo Zinna: innanzitutto i miei colleghi delle minoranza si scusano per l'assenza, per sopraggiunti problemi familiari e di salute, vi salutano da casa.

Il nostro gruppo consiliare al riguardo si è riunito, eravamo d'accordo su quasi tutti i punti della modifica della Tari.

Io ho una domanda per quanto riguarda l'articolo 26 il "Bonus Svuota Canile".e se vuole può intervenire la Dott.ssa Giunta responsabile del Settore, non capisco il motivo della riduzione da 500,00 € a 250,00 €.

Il Presidente Giuseppe Castelli ribadisce che non c'è bisogno di una spiegazione tecnica ma si può dare al quesito una risposta di tipo politico e dà la risposta chiarendo il motivo visto che il Comune negli ultimi tempi ha fatto delle verifiche.

Annuncia anche che oltre alle modifiche che sono state apportate al regolamento della Tari, ci sarà a breve una richiesta di modifica per quanto riguarda il regolamento per l'adozione dei cani accalappiati.

Presidente Giuseppe Castelli: ho qui la richiesta di parere per la modifica del regolamento dei cani accalappiati.

Le modifiche che abbiamo richiesto trattano questi punti:

l'art. 3, comma 1 lett. d), verrà modificato così come segue: *"garanzia di adeguato trattamento con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione o in ambiente idoneo di proprietà del richiedente sito all'interno del territorio comunale"*, perché si sono verificati casi di cani che erano custoditi in altri territori;

l'art. 4 comma 1: *"il Comune di Catenanuova riconoscendo la funzione sociale dell'affidamento dei cani randagi a soggetti privati ritiene di incentivarlo con un contributo economico pari allo sgravio del tributo relativo alla Tari e sino all'importo massimo di 250,00 € per tutto il periodo di vita dell'animale a supporto delle spese relative ad alimenti, visite veterinarie e vaccinazioni"*.

Quando lo votammo questo regolamento, nel 2016, allora io ero minoranza e facendo i conti abbiamo pensato che il Comune avrebbe risparmiato.

Ma è anche vero che l'adozione del cane è in riferimento non soltanto allo sgravio della Tari, ma è un segno di civiltà e di umanità nei confronti di un animale che con 250,00 € può essere sfamato, vaccinato e curato benissimo e non deve diventare un metodo per evitare il pagamento dei tributi.

Già questa tariffa viene evasa dal 60% dei nostri concittadini, ci mettiamo anche questo ulteriore sgravio che va oltre ogni limite e concludo dicendo che per le casse del Comune non è molto conveniente.

Un altro articolo che vogliamo modificare è l'art. 6, comma 1: *"il Comando di Polizia Locale o il dipartimento del servizio 4 dell'ASP di Enna provvederanno alla verifica annuale alle condizioni di detenzione del cane"*.

Prima era scritto verifica periodica che poteva essere sempre o mai, noi invece chiediamo che la verifica venga fatta annualmente.

Vogliamo aggiungere inoltre il comma 6: *"annualmente l'affidatario deve dimostrare che il cane adottato sia in vita mediante la trasmissione al Comando di Polizia Locale di una autocertificazione che attesti la sussistenza in vita del cane"*.

Infine vogliamo aggiungere l'art. 11 che recita: *"non possono adottare i cani i cittadini che hanno debiti tributari"*.

Quindi vogliamo apportare delle modifiche, vogliamo aggiungere questi articoli è questo avverrà al prossimo Consiglio Comunale, per modificare il regolamento dell'adozione sui cani accalappiati.

Queste sono le motivazioni politiche, di tecnico ritengo ci sia ben poco.

Non so se sono stato abbastanza soddisfacente, e chiedo se ci sono altre domande.

Consigliere Lorenzo Santo Zinna: io ho fatto qualche conto.

Il 14 gennaio del 2025 è stato fatto l'aggiudicazione dell'affidamento per quanto riguarda l'Arca di Noè per un totale di circa 90.000,00 € iva inclusa.

Un cane a noi come Comune di Catenanuova viene a costare circa 3,1 € al giorno e più o meno sono circa 1.100,00 € all'anno.

Stiamo parlando di cani randagi e il costo deve essere calcolato non solo sul mantenimento dell'animale ma anche sul fatto che l'animale ha bisogno di cure veterinarie e ci sono dei costi per le varie malattie e a volte anche il prezzo del singolo cane costa di più di quello della Tari.

Io faccio una domanda, non si incorre nel rischio di non favorire la popolazione nell'adozione di cani? Quindi noi andiamo a pagare questi 1.100,00 € l'anno per il singolo cane che rimane all'interno dell'Arca di Noè e nello stesso tempo avremo gli evasori della Tari.

Il cittadino in media in una famiglia di tre o quattro persone riceve una bolletta della Tari di 300,00-

350,00 € circa e avrà uno sgravio di 250,00 €.

Ma non è uno sgravio perché se il cittadino adotta un cane, questa adozione porta dei costi che il cittadino deve sostenere, costi per l'alimentazione, per le cure, per i vaccini e poi deve andare a pagare il contributo Tari lo stesso.

In questo caso secondo me le spese comunali aumentano perché ci andremo a trovare in situazione in cui avremo l'aumento dei cani e nel frattempo avremo anche gli evasori della Tari.

Secondo noi la proposta non doveva essere portata da 500,00 € a 250,00 € ma si doveva incentivare la popolazione aumentando questo bonus da 500,00 a 600,00 € dando la possibilità alla singola famiglia di prendersi il cane.

Noi in questo momento abbiamo all'Arca di Noè 67 unità canine e si potrebbe portare a diminuire il numero fino a 20, il Comune avrebbe uno sgravio di circa 50.000,00 € e si andrebbero ad evitare la maggior parte degli evasori.

Da un punto di vista imprenditoriale le casse comunali in questo modo avrebbero un maggiore ricavo. Su questo punto c'è qualcosa che va rivisto o in ogni caso lasciarlo come era, il cittadino deve essere incentivato all'adozione del cane.

Presidente Giuseppe Castelli: le do brevemente una risposta matematica.

Come bene lei ha detto il costo medio che paga una famiglia a Catenanuova è pari ad una somma di 350,00 € quindi portarla a 600,00 € non avrebbe nessun senso, e la matematica è una scienza perfetta. Quindi se lo sgravio maggiore che si potrebbe ottenere pagando totalmente è 350,00 € il motivo di portarla a 600,00 non c'è.

Tenuto conto di questa precisazione matematica, il cittadino deve essere incentivato e sono d'accordo con lei perché lo ero d'accordo otto anni fa.

Il cittadino deve essere incentivato ad aumentare anche il valore etico della propria persona nei confronti degli animali.

Non devo adottare un cane solo perché vedo in quella adozione un risparmio perché quei costi che dice lei li sostengono solo quelle persone che trattano il cane in un determinato modo.

Per quello che mi risulta non tutti i cittadini trattano il cane con tutte quelle cure e quelle attenzioni dando loro alimenti che così tanto costano.

Quindi se questo deve diventare soltanto un modo per eludere le tasse francamente a questo io non sono d'accordo e ritengo che non sia d'accordo anche il resto del Gruppo Consiliare.

Se invece diventa un modo per aumentare la sensibilità verso gli animali dico al cittadino che una parte delle spese di 250,00 € te li fornisco io e 250,00 € sono una somma abbastanza congrua per poter mantenere un cane.

Capogruppo Maggioranza Rosario Castiglione: vorrei dare anche io un piccolo contributo in Consiglio Comunale.

Intanto mi associo al Presidente facendo gli auguri al nuovo Presidente della Provincia e che la politica dia le giuste risposte ai cittadini.

Per quanto riguarda l'argomento che stiamo trattando dobbiamo partire da un presupposto, e cioè chi vuole bene al cane deve voler bene anche il Comune.

Noi abbiamo trovato un Comune disastroso, capovolto e stiamo facendo il massimo.

Mi sembra che 250,00 € sia un ottimo sconto che l'Amministrazione fa a chi adotta un cane.

Questo Comune dobbiamo risanarlo, dobbiamo dare ai nostri concittadini fra tre anni un Comune che sia una bomboniera e su questo noi metteremo il massimo impegno.

Chiede di intervenire il Consigliere Lorenzo Santo Zinna

Presidente Giuseppe Castelli: Consigliere può intervenire solo per la dichiarazione di voto facendo le funzioni di Capogruppo, ha fatto già due interventi, se vuole può fare la dichiarazione di voto.

Consigliere Lorenzo Santo Zinna: ringrazio il Presidente e il gruppo consiliare di maggioranza ma come gruppo consiliare di minoranza anche se capisco le vostre ragioni comunque il nostro parere è negativo in merito al 2° punto all'odg e a questo punto anche per il 3° punto, perché secondo noi ci sarà un peggioramento per le casse comunali.

Presidente Giuseppe Castelli: ringraziamo per gli interventi in aula e se non ce ne sono altri passiamo direttamente alla votazione.

Chi è d'accordo tenga la mano abbassata, chi non è d'accordo alzi la mano.

Si passa alla votazione.

Presenti/Votanti n. 9, favorevoli n. 8 (maggioranza), contrari n. 1 Zinna, (minoranza).

Il Consiglio Comunale approva il punto n. 2 all'odg con i voti della maggioranza.



COMUNE DI CATENUOVA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 23.04.2025

Oggetto: Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) 2025 - modifiche ed integrazioni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni.

Considerati altresì:

1. l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
2. il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che «... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, 2° comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ... »;
3. l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

4. l'art. 3, comma 5 quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 a mente del quale "... *A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*";

Dato atto della revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili, in particolare, il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani, interviene sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006, sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006 e sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006.

Evidenziato che il decreto legislativo 116/2020 ha introdotto modifiche alla disciplina dei rifiuti urbani e dei loro assimilati, disciplinando espressamente la facoltà delle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico, stabilendosi che tali utenze "possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi" e che "tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani" e che le stesse dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

Preso atto che si rende necessario l'immediato recepimento nel Regolamento TARI dell'introduzione della disciplina di dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche, sia da parte di quelle che hanno optato di conferire al di fuori del servizio comunale tutti i propri rifiuti urbani, che per le utenze non domestiche che si avvalgono della riduzione della quota variabile del tributo ai sensi dell'art. 658 e 649 della L.147/13 e che dimostrino di avere avviato al recupero ai sensi dell'art. 238 comma 10 D.Lgs. 152/2006 i rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 direttamente o mediante azienda autorizzata.

Dato atto che il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Ritenuto che alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario nonché opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere alla

rivisitazione ed adeguamento del vigente regolamento TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28.07.2021 dal fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

Esaminato lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la TARI, opportunamente rivisitato ed adeguato nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Considerato acquisito il parere espresso dall'Organo di revisione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare il nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal **1° gennaio 2025**;
3. Di prendere atto di quanto riportato nell'allegato parere del Revisore dei Conti
4. Di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione sul sito al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale entro e non oltre il 14 ottobre p.v.;
5. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il provvedimento presente e il relativo regolamento;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile: Favorevole.

Li, 23.06.2025



La Responsabile del II Settore
Dott.ssa Maria Concetta Giunta

Maria Concetta Giunta

COMUNE DI CATENANUOVA
(Prov. EN)

REGOLAMENTO
TARI

(art. 1, cc. 641 e succ., legge 27 dicembre 2013, n. 147)

approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 in data 29/04/2025

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO
- Art. 2 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
- Art. 3 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- Art. 4 - SOGGETTO ATTIVO
- Art. 5 - SOGGETTO PASSIVO
- Art. 6 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- Art. 7 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO
- Art. 8 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
- Art. 9 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE
- Art. 10 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO
- Art. 11 - DECORRENZA DEL TRIBUTO
- Art. 12 - VINCOLO DI SOLIDARIETA'

TITOLO II COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

- Art. 13 - PIANO FINANZIARIO
- Art. 14 - COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA
- Art. 15 - COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

TITOLO III CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

- Art. 16 - CATEGORIE DI UTENZA
- Art. 17 - TARIFFA UTENZE DOMESTICHE
- Art. 18 - OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE
- Art. 19 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 20 - CATEGORIE NON DOMESTICHE
- Art. 21 - ISTITUZIONE SCOLASTICHE
- Art. 22 - TARIFFA GIORNALIERA
- Art. 23 - TRIBUTO PROVINCIALE

TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE
ESENZIONI

- Art. 24 - ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI
- Art. 25 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE
- Art. 26 - AGEVOLAZIONI MATERIA DI CONTRATTO AL RANDAGISMO "BONUS SVUOTA CANILI"
- Art. 27 - AGEVOLAZIONI PER UTENTI IN CONDIZIONI ECONOMICO - SOCIALI DISAGIATE - "BONUS SOCIALE" PER UTENZE DOMESTICHE
- Art. 28 - RIDUZIONI PER MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE - CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO
- Art. 29 - RIDUZIONI PER L'AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 30 - RIDUZIONI DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE
- Art. 31 - APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- Art. 32 - ZONE NON SERVITE
- Art. 33 - CUMULO DI RIDUZIONI

TITOLO V
DICHIARAZIONE E MODALITA' DI RISCOSSIONE

- Art. 34 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
- Art. 35 - RISCOSSIONE - VERSAMENTI - SCADENZE
- Art. 36 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE
- Art. 37 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTO
- Art. 38 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE
- Art. 39 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
- Art. 40 - SANZIONI ED INTERESSI/RAVVEDIMENTO OPEROSO
- Art. 41 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- Art. 42 - RISCOSSIONE FORZATA
- Art. 47 - CONTENZIOSO
- Art. 43 - DILAZIONE DI PAGAMENTO

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 44 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- Art. 45 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
3. La classificazione dei rifiuti urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui al D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013.
2. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni dell'Autorità di regolazione (ARERA) e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento
3. Il presente regolamento fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
 - a) definire i coefficienti e i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;

- b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni e agevolazioni previste dal legislatore.
4. Fanno parte integrante e sostanziale del presente regolamento l'Allegato A (Utenze domestiche), l'Allegato B (Utenze non domestiche).

Art. 3

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini della gestione e della classificazione dei rifiuti, ad ogni effetto di legge, si richiamano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice Ambientale) come modificato dal D.lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 5

SOGGETTO PASSIVO

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.
4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.
5. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

Art. 6

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della Tari è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere

Art. 7

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo

Art. 8

LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Sono altresì esclusi dal tributo:
 - a. Abitativi, privi di arredo e di allacci a pubbliche forniture (servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica) purchè la circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni;
 - b. le centrali termiche e i locali riservati a impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - c. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati agli usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
 - d. i locali e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, non detenuti o occupati in via esclusiva;
 - e. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - f. i locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono funzioni religiose;
 - g. i solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, o comunque qualora l'altezza media, calcolata come il rapporto tra il volume e la superficie, sia inferiore a cm. 150;

- h. le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola o delle attività connesse ai sensi dell'art. 2135 C.C. Sono, invece, assoggettabili alla Tariffa le superfici delle abitazioni benché rurali, dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo agricolo;
- i. i locali di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- j. i fabbricati danneggiati, non agibili, purché tale circostanza sia direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione, da allegare alla denuncia originaria o di variazione;
- k. le aree impraticabili, intercluse da recinzione, in abbandono, non presidiate, adibite a mero deposito di materiali in disuso o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- l. le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli dalle stazioni servizio carburanti;
- m. le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
- n. le aree scoperte adibite a verde;
- o. le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite a:
- i) sale operatorie;
 - ii) stanze di medicazione e ambulatori medici;
 - iii) laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che, su certificazione del Direttore Sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Sono altresì esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali l'esclusione sia comunque prevista a norma delle leggi vigenti.

Sono, invece, soggetti alla TARI, nell'ambito delle sopra citate strutture sanitarie:

- gli uffici;
 - i magazzini e i locali ad uso di deposito;
 - le cucine ed i locali di ristorazione;
 - le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive;
 - le eventuali abitazioni.
3. I locali destinati ad attività produttive e/o commerciali e/o artigianali e/o servizi che risultano non locati, vuoti e senza arredi e/o altre attrezzature e totalmente privi di utenze (elettrica, acqua, gas, ecc.), possono richiedere, con opportuna

dichiarazione l'esenzione dal tributo, fermo restando l'obbligo da parte del Comune di verificare preventivamente mediante sopralluogo la correttezza dei dati dichiarati e l'effettiva non utilizzazione dei locali stessi.

4. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui ai precedenti commi, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
5. La prova atta a dimostrare l'inidoneità del bene a produrre rifiuti è, comunque, ad esclusivo carico del contribuente che deve fornire al servizio tributi tutti gli elementi necessari a comprovarne l'esistenza, in maniera tempestiva. Allo scopo di metter l'Ente nelle effettive condizioni di potere eventualmente proceder a subito a verifica di quanto dichiarato, specie per quanto attiene a quelle situazioni che è impossibile verificare a posteriori.

Art. 9

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La TARI è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima. Per le aree esterne fa riferimento la superficie circoscritta dal proprio perimetro.
2. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate, e divenute definitive, ai fini delle precedenti discipline sul prelievo sui rifiuti.
3. Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri.
4. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.
5. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale

determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

6. Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla emanazione dell'apposito provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 645, della legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
7. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.

Art. 10

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno cinque anni.
3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del D.L. 22/03/2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/05/2021, n. 69, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La scelta di servirsi del

gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di cinque anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno cinque anni.

5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Art. 11

DECORRENZA DEL TRIBUTO

1. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
2. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 34, con rimborso del tributo eventualmente versato, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione cessazione della detenzione, occupazione o possesso il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente/contribuente, dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore ovvero di recupero d'ufficio.
4. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente/contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 34, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente/contribuente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

5. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 4, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 12

VINCOLO DI SOLIDARIETA'

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali

TITOLO II
COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
TARI

Art. 13
PIANO FINANZIARIO

1. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all'articolo 15 del D.lgs. n. 36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori medesimi.
2. Il Piano Economico Finanziario è predisposto dal soggetto gestore giusta delibera di ARERA n. 363/2021/rif/r e delle successive deliberazione e determinazioni assunte in materia dalla medesima autorità.
3. Il Piano Finanziario è approvato/validato dal Comune ovvero dall'autorità competente ai sensi della vigente disciplina normativa.

Art. 14
COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata sulla base dei criteri contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ed è determinata sulla base del Piano Finanziario, redatto e approvato dalle autorità competenti ai sensi della vigente normativa in materia.
3. Le tariffe sono determinate con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed a quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, L. 27/12/2006, n. 296, le tariffe della TARI possono essere modificate entro il

termine stabilito dall'art. 193, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

6. La deliberazione di approvazione delle tariffe della TARI stabilisce:
- a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 15

COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.

TITOLO III
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 16
CATEGORIE DI UTENZA

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Le categorie di contribuenza sono quelle individuate nel D.P.R. n. 158/1999.
3. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. n. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. Le categorie di utenza non domestica sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
5. Al fine dell'applicazione della tariffa in ciascuna delle suddette categorie si intendono ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze (es. depositi, uffici, servizi) a meno che non siano accatastati autonomamente.

Art. 17
TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc.
2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria

5. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare, l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Art. 18

OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte/possedute da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al primo gennaio di ogni anno, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Le variazioni del numero dei componenti devono essere comunicate dall'Ufficio anagrafico.
2. Le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia devono comunque essere dichiarate.
3. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
 - il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
 - il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo a seguito di ricovero permanente.
 - Il soggetto sia ospitato in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in un numero pari a 1, salvo diversa dichiarazione.
5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a 3, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, il soggetto passivo sarà l'occupante.
6. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'Estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti un valore di ufficio pari a 1) salvo diversa e tempestiva dichiarazione.
7. Si considerano utenze domestiche con 1 occupante, in quanto corrispondente alla tariffa base, tutte le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito.

8. All'utenza domestica di residenza sono collegata due sole pertinenza di categorie catastale uguale o differente. La tariffa è applicata per la sola quota fissa in relazione alla superficie ed al numero componenti dell'abitazione principale. Le pertinenze dovranno essere dichiarata dal contribuente, in assenza verranno assegnate d'ufficio.
9. Ai locali adibiti a cantine, autorimesse, e altri luoghi di deposito non costituenti pertinenza all'abitazione principale e per un solo immobile successivo si applica la riduzione del 50% sull'intera tariffa
10. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, comunità di recupero e istituti penitenziari non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero dei componenti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (uno) occupante.
11. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
12. La decorrenza della variazione alla composizione del nucleo familiare decorre dalla data di presentazione della relativa istanza.

Art. 19
TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.
3. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale

produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. I coefficienti Kc e Kd sono computati sulla scorta delle tabelle di cui All. I del DPR n. 158/1999.

Art. 20

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1, il quale contiene, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'elenco analitico delle attività enumerabili all'interno delle singole categorie.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. In caso di utenze non domestiche che comprendono diverse attività non utilizzabili singolarmente, il Comune, dopo le opportune verifiche, applica la tariffa prevalente identificandone l'attività principale.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata una tariffa per l'attività ed una per l'abitazione, attribuendo a ciascuna di esse la quota di superficie di competenza; se non è possibile distinguere la superficie utilizzata per l'attività, si applica la tariffa di uso prevalente.
7. Le utenze non domestiche per i quali i contribuenti documentano l'assenza di utenze elettriche/idriche e il mancato svolgimento di qualsivoglia attività economica, compresi gli immobili assoggettati a procedure concorsuali, sono assoggettati alla sola parte fissa della tariffa. A tal fine, i contribuenti

provvedono, a pena di decadenza, a presentare la dichiarazione, originaria o di variazione, di cui all'art. 34 del presente regolamento.

Art. 21

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Nel rispetto dell'articolo 655 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere al Comune il corrispettivo del servizio. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33-bis, del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Dal 1 totale dei costi del Piano Economico e Finanziario (PEF) è sottratto il contributo del MIUR ai sensi dell'articolo 33-bis, del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 Febbraio 2008, n.31.

Art. 22

TARIFFA GIORNALIERA

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365), maggiorando il risultato del 50%.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del di quanto dovuto a titolo di canone ex art. 1, comma 816 e ss., della Legge 27 dicembre, n. 2019, n. 160.
6. Per tutto quanto non previsto dai commi da precedenti, si applicano, se e in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 23

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Al Comune spetta la commissione per la riscossione prevista dal medesimo articolo 19 del D.lgs. n. 504/1992 e ss.

TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE
ESENZIONI

Art. 24

ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.

Art. 25

RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del comma 659 dell'art.1 della legge n. 147/2013 la tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottoindicata:
 - a) 30% sull'intera tariffa per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno, all'estero (anche se pensionati a condizione che i soggetti non beneficino di altre riduzioni stabilite da norme statali;
 - b) 30% sull'intera tariffa per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - c) 30% per fabbricati rurali ad uso abitativo come risultanti dalla banca dati catastali;
 - d) 20% per abitazioni con unico occupante.
2. Dal 1° gennaio 2021 è ridotta al 33% la TARI dovuta relativamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia.

3. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate, sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione originaria o di variazione, soltanto a decorrere dalla data di presentazione di quest'ultima. Le riduzioni medesime cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 26

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO AL RANDAGISMO "BONUS SVUOTA CANILI"

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e nell'ambito delle politiche di prevenzione sanitaria e di igiene pubblica, allo scopo di contrastare il fenomeno del randagismo e tenuto conto del quadro delle economie di gestione conseguibili, ai soggetti contribuenti, persone fisiche, che decidano di adottare i cani al momento in stallo al canile o in custodia in tutti i rifugi in convenzione con l'amministrazione comunale è concessa una esenzione massima nella misura di € 250,00 (duecentocinquanta/00) o del tributo dovuto in ragione d'anno, se di importo inferiore.
2. L'agevolazione decorre dalla data di presentazione dell'apposita istanza di adozione trasmessa all' Ufficio Tributi dal settore competente ed è rapportata ai giorni di effettivo affido.
3. L'affidatario si impegna a mantenere l'animale in buone condizioni presso la propria abitazione o in ambiente idoneo, di proprietà e sito all'interno del territorio comunale, ad ospitarlo in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie.
4. L'affidatario annualmente deve dimostrare che il cane adottato sia in vita, mediante la trasmissione al Comando di Polizia Municipale di un'autocertificazione che attesti la sussistenza in vita del cane.
5. Presupposto per poter beneficiare del bonus svuota canili è non avere debiti tributari nei confronti del Comune.
Decade dall'agevolazione di cui al comma 1 il contribuente che ha debiti tributari nei confronti del Comune.
6. Il Comando di Polizia locale, attraverso ispezioni documentali, verificazioni e rilevamenti in loco, accerta le condizioni di detenzione del cane e l'insussistenza di eventuali cause ostative o di decadenza dal beneficio tributario di cui trattasi.

7. I contribuenti beneficiari sono tenuti a comunicare al servizio di polizia e tributi entro 5 (cinque) giorni dall'evento, eventuali cause di interruzione dell'affido (decesso, smarrimento, cessione, ecc.) cui consegue quella del trattamento esonerativo concesso.

Art. 27

AGEVOLAZIONI PER UTENTI IN CONDIZIONI ECONOMICO-SOCIALI DISAGIATE - "BONUS SOCIALE" PER UTENZE DOMESTICHE

1. Nel rispetto della dell'art. 57 bis comma 2 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019, n. 157 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate.
2. Gli utenti beneficiari sono individuati sulla base della presentazione di un ISEE non superiore ad € 9.530,00 ed agli aventi diritto verrà applicata una riduzione del 25% sull'intera tariffa. Il limite dell'ISEE sale a € 20.000,00 per le famiglie con almeno quattro figli a carico.
3. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati dalle norme di legge. Il Comune si uniformerà alle modalità attuative stabilite dall'ARERA a cui si rimanda.
4. Il Bonus sociale viene annualmente annullato d'ufficio e può essere richiesto entro il 30 settembre di ciascun anno a seguito di regolare presentazione di dichiarazione, con allegato il nuovo ISEE in corso di validità e sarà erogato agli aventi diritto nelle bollette di conguaglio.
5. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento.

Art. 28

RIDUZIONE PER MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE

CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani a norma dell'art. 183, comma 1, lett. b - ter) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, possono conferire gli stessi, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 sono escluse dalla corresponsione della sola quota variabile in rapporto alla quantità dei rifiuti di cui al comma 1 conferiti.
3. Ai fini del beneficio di cui al comma 2, le utenze non domestiche interessate devono presentare, a mezzo pec al Comune, perentoriamente entro il 30 giugno, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo:
 - modulo di comunicazione sottoscritto dal legale rappresentante con il quale è manifestata la volontà di avvalersi, in tutto o in parte, della facoltà di cui al comma 1, e nel caso di opzione per la totalità dei rifiuti di cui al comma 1 anche l'impegno espresso di non conferire al servizio pubblico alcuna tipologia di rifiuti urbani prodotti dalla propria attività. In ogni caso di violazione dell'impegno, anche se non formalizzato, trova applicazione il comma 7 del presente articolo;
 - copia dei contratti sottoscritti con i singoli operatori privati di cui al comma 1;
4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica deve presentare, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, al Comune, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero, che deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta con il relativo codice ATECO;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
5. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione il Comune comunica l'esito della verifica all'utente.
 6. L'opzione disciplinata dal comma 1 del presente articolo è vincolante per l'utenza non domestica per un periodo non inferiore a due anni. È fatta salva la facoltà di presentare al Gestore del servizio la richiesta di rientro anticipato al servizio pubblico. La richiesta, che produce effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, deve inderogabilmente essere presentata, a mezzo pec al Gestore del servizio entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello del rientro, ai fini della verifica di fattibilità in termini tecnico – organizzativi.
 7. In caso di scelta di conferimento di tutti i rifiuti di cui al comma 1 al di fuori del servizio pubblico, la quota variabile viene esclusa ai sensi del comma 2, in via previsionale.
 8. In caso di scelta di conferimento di una parte dei rifiuti di cui al comma 1 al di fuori del servizio pubblico, la quota variabile è ridotta in rapporto alla quantità dei medesimi rifiuti conferiti. La riduzione sarà riconosciuta a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza
 9. Nel caso di omessa presentazione della documentazione di cui al comma 4, ovvero nel caso in cui risulti comunque comprovato il conferimento dei rifiuti di cui al comma 1 al servizio pubblico in violazione delle previsioni di cui al comma 3 lett. a) del presente articolo, si procederà al recupero della quota variabile indebitamente esclusa con applicazione delle sanzioni e degli interessi nella misura di legge.
 10. Per le utenze non domestiche che non intendono avvalersi della facoltà prevista dal presente articolo, e quindi nell'assenza della prevista comunicazione presentata nei termini di cui sopra, permanendo conseguentemente le stesse all'interno servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani di cui al comma 1, trova applicazione, senza soluzione di continuità, la disciplina agevolativa vigente contemplata nel presente regolamento, se e nella misura in cui ne ricorrono i presupposti.

Art. 29

RIDUZIONI PER L'AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Alle utenze non domestiche, che dimostrino di avere avviato al riciclo i rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b – ter) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 è riconosciuta una riduzione percentuale della quota variabile del tributo.
2. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti di cui al comma 1 che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo a norma di legge.
3. La percentuale di riduzione è determinata sulla scorta della seguente formula:

$$\left[\frac{Q}{(Kd \times S)} \right] \times 100$$

- a) Q è la quantità di rifiuti urbani di cui al comma 1 che l'utenza dimostri di avere avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati,
- b) Kd è il coefficiente di produttività specifica per metro quadrato approvato per la relativa categoria;
- c) S è la superficie soggetta a TARI.

La riduzione così determinata non può in ogni caso eccedere la quota variabile del tributo.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando, a pena di decadenza, nei modi e nei termini di cui all'art. 28 bis, comma 4, apposita dichiarazione contenente, almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
5. La riduzione prevista nel presente articolo sarà riconosciuta a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 30

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.
2. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti interamente al tributo i locali dove vengono prodotti rifiuti urbani, aventi pertanto destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.
3. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici ove si formano rifiuti speciali, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento nella misura del 50%
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto della superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento al tributo delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle

parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

6. Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione ogni anno, entro il termine di presentazione della dichiarazione TARI.

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

Art. 31

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Come previsto al comma 656 dell'art. 1, della legge n. 147/2013 il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni.

2. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.
3. Il mancato svolgimento del servizio deve essere attestato dall'azienda che gestisce il servizio di nettezza urbana, ovvero deve risultare da idonee attestazioni o accertamenti eseguiti dal Comune.

Art. 32

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non sia effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera i 500 metri.
4. Le riduzioni previste al comma 3 sono concesse alle seguenti condizioni:
 - che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato, all'Azienda che gestisce il servizio che rilascerà certificazione, fermo restando che l'agevolazione avrà decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda suddetta;
 - che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate nell'anno solare per un periodo non inferiore a 9 mesi.

Art. 33

Cumulo di riduzioni

Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo di una, scelta tra quella più favorevole.

TITOLO V
DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 34

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto impositivo determina l'insorgere dell'obbligo di presentazione della dichiarazione Tari.
2. I soggetti passivi devono presentare dichiarazione, redatta su appositi modelli predisposti dal Comune di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa.
3. In caso di pluralità di possessori/occupanti/detentori, pur essendo essi tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi.
4. I soggetti obbligati possono presentare la dichiarazione al Comune entro il termine di 90 giorni dalla data di inizio del possesso/occupazione/detenzione dei locali e/o delle aree soggette a tassazione e comunque non oltre il termine del 30 giugno dell'anno successivo. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di consegna nel caso di invio a mezzo PEC.
5. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
6. La dichiarazione deve contenere:
 - a) Utenze domestiche
 - generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

- dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - numero degli occupanti i locali;
 - generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - sottoscrizione del dichiarante.
- b) Utenze non domestiche
- denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - sottoscrizione del dichiarante titolare/legale rappresentante.
7. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Se la presentazione della dichiarazione di cessazione avviene oltre il termine di cui al comma 4, il tributo è dovuto a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso dei locali od aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso devono presentare la dichiarazione di subentro o di cessazione entro il termine di cui al comma 4.
9. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente.
10. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
11. Gli Uffici Comunali, in occasione di richiesta, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 35

RISCOSSIONE-VERSAMENTI-SCADENZE

1. Il Comune riscuote il tributo in 4 (quattro) rate inviando ai soggetti interessati, anche per posta semplice, inviti e modelli di pagamento preventivamente compilati che specificano, per ogni utenza, le somme dovute.
2. I versamenti della TARI sono effettuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (modello F24), ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso Codice (piattaforma PAGOPA).
3. La TARI è corrisposta in n. 4 rate alle seguenti scadenze:
 - 1° rata entro il 16 maggio dell'anno di competenza;
 - 2° rata entro il 16 luglio dell'anno di competenza;
 - 3° rata entro il 16 settembre dell'anno di competenza;

- 4° rata entro il 16 novembre (saldo/conguaglio) dell'anno di competenza.
4. È facoltà del contribuente effettuare il pagamento dell'acconto in unica soluzione entro il 16 maggio di ciascun anno.
 5. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 3, su proposta del funzionario responsabile dei Tributi, ove ritenuto necessario per sopravvenute esigenze di carattere tecnico-organizzativo
 6. Il Comune provvede, di norma un mese prima delle singole scadenze di cui al comma 1, ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la data di emissione, il termine di scadenza che, con riferimento alla prima rata ovvero al pagamento di cui al comma 3, non può comunque essere inferiore ad almeno 20 (venti) giorni solari decorrenti dalla data di emissione e la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico elaborata considerando le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento emessi.
 7. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.
 8. Al fine di adempiere correttamente all'obbligo tributario di versamento della TARI, i contribuenti sono tenuti a prestare la necessaria diligenza in ordine alla verifica della correttezza dei dati di calcolo riportati negli avvisi di pagamento pervenuti, attivandosi inoltre tempestivamente, in caso di mancato recapito dei medesimi avvisi, presso il competente ufficio tributario. Quest'ultimo provvede, entro cinque giorni dalla richiesta corredata della dichiarazione di variazione, ove inesatta, alla ristampa e consegna diretta degli avvisi di pagamento non recapitati o di quelli ritenuti errati. In ogni caso, la mancata disponibilità dei moduli di pagamento del tributo non costituisce esimente per l'eventuale sua parziale, omessa o ritardata corresponsione alle scadenze rateali previste non essendo l'Ente obbligato alla notifica delle bollette.

Art. 36

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale, secondo il criterio dettato dall'art. 1, comma 165, L. 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento di cui al comma 10 del precedente articolo 38.
5. È possibile, su specifica istanza del contribuente, richiedere la compensazione della TARI credito, non dovute e versata, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la scadenza di versamento immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito d'imposta. Il funzionario responsabile autorizza la compensazione rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensabili, per ciascuna annualità del tributo.

Art. 37

VERIFICHE ED ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile o chi per esso delegato può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 (sette) giorni, nonché richiedere una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente. In quest'ultimo caso la richiesta dovrà essere resa nota nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Eventuali cause di esenzione e/o di riduzione tariffaria dichiarate ai fini della TARI possono essere sottoposte a verifica dal Comune mediante apposito sopralluogo di personale comunale tecnico e di polizia amministrativa all'uopo destinato.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - d) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
 4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dell'art. 1, commi 161 e 162, L. 27/12/2006, n. 296, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della L. 27/12/2019, n. 160 comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, anche con modalità digitali, ai sensi delle norme vigenti.
 5. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili al Catasto Edilizio Urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% (ottanta per cento) della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
 6. È fatto salvo quanto prevista dall'art. 1, comma 87, L. 28/12/1995, n. 549.
 7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività

Art. 38

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 39

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile per la gestione inerente la TARI. Al funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c

Art. 40

SANZIONI ED INTERESSI/RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, è irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, di cui all'art. 13, D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, espressamente richiamata dall'art. 1, comma 695, L. 27/12/2013, n. 147.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 37, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. La sanzione di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e il rimborso del tributo nella misura del tasso legale, secondo il criterio dettato dall'art.1, comma 165, L. 27/12/2006, n. 296. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono ridotte, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti passivi, ai sensi del presente regolamento, abbiano avuto formale conoscenza, nelle misure previste dall'art. 13, comma 5, D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 (ravvedimento operoso).
6. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori, di cui al precedente comma 4.

Art. 41

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50, L. 27/12/1997, n. 449, alla TARI si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, di cui al D.Lgs. 19/06/1997, n. 218.

Art. 42

RISCOSSIONE FORZATA

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento esecutivo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione forzata secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 792 e seguenti, L. 27/12/2019, n. 160, nonché nelle forme consentite dalle normative vigenti.

Art. 43

DILAZIONE DI PAGAMENTO

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'art. I della legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile del tributo su specifica domanda dell'interessato può concedere, tenuto conto degli importi da versare e delle condizioni economiche del richiedenti, certificabili anche ai sensi del DPR. 28/12/200, n. 445, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'art. I della legge 160/2019:

- a) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:

- da 100,01 a 500,00 € fino a quattro rate mensili;
 - da 500,01 a 3.000,00 € da cinque a dodici rate mensili;
 - da 3.000,01 a 6.000,00 €: da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - da 6.000,01 a 20.000,00 €: da venticinque a trentasei rate mensili;
 - oltre 20.000,00 € da trentasette a settantadue rate mensili;
- b) il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito secondo criteri di proporzionalità rispetto alle fasce di debito indicate nella lettera a) in ragione della entità dello stesso.
- c) in presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera a);
- 2.Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura del tasso legale, secondo il criterio dettato dall'art. 1 co.165 legge 296/2006.
- 3.In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco dei sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679.

Art. 45

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2025.
2. Con la decorrenza del presente regolamento si intendono sostituite integralmente le precedenti disposizioni regolamentari in materia di tributo sui rifiuti.
3. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia di rifiuti e in materia tributaria.
5. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

UTENZE DOMESTICHE

Allegato A

Componenti
Utenze Domestiche - 1 componente
Utenze Domestiche - 2 componente
Utenze Domestiche - 3 componente
Utenze Domestiche - 4 componente
Utenze Domestiche - 5 componente
Utenze Domestiche - 6 componente o più componenti

UTENZE NON DOMESTICHE

Allegato B

CATEGORIA	DESCRIZIONE
01	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc..)
02	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
03	Autosaloni, esposizioni
04	Alberghi senza ristorazioni (B&B)
05	Agenzie, uffici, studi professionali
06	Banche, istituti di credito
07	Negozi, abbigliamento, cartolerie, librerie, calzature, ferramenta
08	Edicole, Farmacia, tabacchi
09	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
10	Autofficina, carrozzeria, elettrauto
11	Attività industriali con capannoni di produzione
12	Attività artigianali di produzione beni specifici
13	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
14	Bar, caffè, pasticceria
15	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
16	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie
17	Cinematografi e teatri
18	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta

Protocollo n. 4608 del 23-04-2025

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Parere Revisore Regolamento TARI 2025

Mittente : Testa Giuseppe

Mail mittente : pippo.testa@legalmail.it



COMUNE DI CATENUOVA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

-----5555-----

Verbale n. 8 del 23 aprile 2025

OGGETTO: *Approvazione del Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) – anno 2025. Modifiche ed integrazioni.*

L'anno duemila venticinque il giorno ventitré del mese di aprile, il dott. Giuseppe Testa, Revisore Unico dei conti, nominato con deliberazione del C.C. n. 34 del 27.10.2023, ha esaminato la proposta di deliberazione di C.C. n. 12 del 23.04.2025 proposta presentata dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, avente per oggetto "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) 2025 - modifiche ed integrazioni", corredata della relativa bozza regolamentare e dei pareri tecnici e contabili.

Premesso che:

- La proposta di regolamento consta di n. 45 articoli, redatta a cura dell'Ufficio Tributi comunale;
- Ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) la TARI rappresenta la componente della IUC destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
- Con l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stata disposta, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, fatta eccezione per la TARI, che rimane disciplinata autonomamente;
- L'art. 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di entrate tributarie proprie, consentendo di disciplinare le modalità di applicazione dei tributi locali;
- In base all'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, le deliberazioni in materia di tariffe e regolamenti tributari devono essere adottate entro i termini previsti per l'approvazione del Bilancio di previsione e producono effetti retroattivi dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha previsto all'art. 3, comma 5-quinquies, che il termine per l'approvazione della TARI, dei relativi piani finanziari e delle tariffe sia fissato al 30 aprile di ogni anno;

- Considerato che per effetto delle modifiche, introdotte nel Decr. Leg. n. 152/2006 dal Decr. Leg. n. 116/2020, occorre integrare il vigente regolamento Tari;

- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, ha innovato la disciplina della gestione dei rifiuti, imponendo adeguamenti normativi ai regolamenti comunali, al fine di garantire coerenza con il nuovo assetto normativo in materia ambientale ed economica circolare;

Considerato inoltre che:

- L'art. 239 del D.L. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali), come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce che il Revisore Unico esprima parere obbligatorio, motivato e coerente con i principi di attendibilità, congruità e coerenza contabile, in merito alle proposte di regolamento concernenti l'applicazione dei tributi locali;

- Sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

- Il regolamento è conforme al vigente Regolamento comunale di contabilità e alla normativa nazionale di riferimento;

Il Revisore Unico dei Conti

Esprime **parere favorevole** all'approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) 2025, ritenendo le modifiche e integrazioni proposte coerenti con il quadro normativo vigente, con i principi di equità tributaria, di copertura integrale dei costi del servizio e con i criteri di sostenibilità economico-finanziaria del bilancio dell'Ente.

Il Revisore Unico

(Dott. Giuseppe Testa)



TESTA GIUSEPPE
23.04.2025 10:48:51
UTC



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio fra i Comuni di Enna

OGGETTO: CONVOCAZIONE

AI CONSIGLIERI COMUNALI

Ai sensi dell' art. 19, c. 4, del regolamento del Consiglio comunale, approvato con delibera di Consiglio comunale n.9 del 25/5/2016, si invita la S.V., quale Consigliere comunale, a partecipare alla Seduta di Consiglio comunale, indetta in sessione ordinaria per le ore 19:00 del giorno 29/04/2025, che avrà luogo nell'Aula Consiliare "Piersanti Mattarella" (accanto edificio Marconi), per la trattazione degli affari di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente;
2. Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) 2025 – modifiche ed integrazioni;
3. Approvazione Tariffe Tari 2025;
4. Variazione al bilancio di previsione 2025/2027 – Esercizio 2025 ((art. 175 comma 1 e 2 d.lgs. n.267/2000).

Si riporta, qui di seguito, integralmente, l'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9:

"Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.

La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta.

Qualora anche nella ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo, stessa ora, col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica.

Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità che in relazione al disposto del successivo art. 58, trova applicazione per i Comuni".

A norma dell'art. 173 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana, approvato con legge regionale n.16/1963 decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive.

Li, 23/04/2025

Il Presidente del Consiglio Comunale
Giuseppe CASTELLI



Giuseppe Castelli



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GIUSEPPE CASTELLI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
LUCIA PATRIZIA CARMELA BARBAGALLO



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FILIPPO ENSABELLA

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line per consecutivi giorni 15 (quindici) in data 05 / 05 / 2025



IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione diviene esecutiva:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 12, comma 1 della l.r. n. 44/91;
- In data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 12, co. 2 l.r. n. 44/91.

Catenanuova _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FILIPPO ENSABELLA